



COMUNE DI GENOVA

187 0 0 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-512 del 19/11/2019

CONFERMA DEL MODELLO DI GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “VILLA SERRA”
APPROVAZIONE DELLO STATUTO CONSORTILE E DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GENOVA, SANT’OLCESE E SERRA RICCO’.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 77 in data 21 novembre 2019;

Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali ed energia, Matteo Campora, delegato a rappresentare il Sindaco nell’Assemblea del Consorzio Villa Serra (come da provvedimento sindacale n. 226 del 19.7.2017), di concerto con l’Assessore al Patrimonio, Servizi civici, Anagrafe e Informatica, Stefano Balleari;

Premesso che:

- i Comuni di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò, al fine di contemperare le esigenze delle rispettive popolazioni, hanno proceduto all’acquisto in comunione, dall’Opera Pia “Pio Lascito Sciallero-Mantero-Piccardo” del complesso immobiliare, denominato “Villa Vincenzo e Margherita Serra” (di seguito, per brevità, indicato anche come “Villa Serra”), sito nel Comune di San’Olcese, in località Manesseno-Comago;
- per il Comune di Genova, tale volontà di procedere all’acquisto in comunione del complesso immobiliare, è stata espressa con deliberazione del Consiglio comunale n. 1000 del 5.5.1981;
- l’acquisto di cui trattasi costituisce oggetto dell’atto a rogito Vice Segretario Generale dell’Ente, Rep. N. 55681 del 16.12.1982;
- per la gestione del menzionato complesso immobiliare è stato costituito un Consorzio tra i Comuni proprietari, cui il Comune di Genova ha aderito con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 24.1.1985;
- nella sopraccitata deliberazione n. 102/1985 sono state anche definite, in accordo con gli altri Comuni interessati, le quote di compartecipazione al Consorzio, come di seguito indicato:
Comune di Genova 709 millesimi;

Comune di Sant'Olcese 186 millesimi;
Comune di Serra Riccò 105 millesimi;

- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 6.10.1997 sono stati adeguati alla normativa in allora vigente gli atti costitutivi del Consorzio, contestualmente approvando la Convenzione tra i Comuni proprietari, nonché lo Statuto consortile;
- in forza di quanto sopra, il Consorzio "Villa Serra" tra i Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò è stato costituito con atto a rogito Vice Segretario Generale dell'Ente, Rep. N. 62209 del 12.3.1998, che reca quale allegato A la Convenzione tra i Comuni comproprietari per la gestione del complesso immobiliare stesso;

Rilevato che il già menzionato Atto costitutivo del Consorzio, all'art. 3 ha fissato la durata dello stesso in vent'anni decorrenti dalla sottoscrizione avvenuta in data 12.3.1998 e l'allegato A del citato atto ha disposto all'art. 2 una pari durata della Convenzione tra i Comuni;

Valutata la positiva esperienza maturata nella gestione del complesso immobiliare di cui i tre Comuni sono comproprietari a mezzo dello strumento consortile, che si ritiene pertanto di confermare nella forma prevista dall'art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, d'intesa con gli altri Enti Locali interessati;

Vista altresì la proposta, con la quale l'Assemblea consortile, con propria deliberazione n. 7 del 5.10.2018 proponeva ai Sindaci dei Comuni interessati l'iscrizione all'ordine del giorno dei rispettivi Consigli comunali di una deliberazione in tal senso;

Dato atto che i Comuni di Sant'Olcese e Serra Riccò si sono già espressi favorevolmente in ordine alla conferma del modello per la gestione del complesso immobiliare, con deliberazioni consiliari rispettivamente nn. 53 del 21.12.2018 e 30 del 27.12.2018;

Ritenuto di adottare un nuovo Statuto consortile e la relativa Convenzione tra i tre Comuni interessati, in linea di continuità con gli atti sin qui vigenti, ma che dovranno tenere conto degli adeguamenti normativi sopravvenuti e definire in modo maggiormente puntuale i rapporti tra Comuni e Consorzio, al fine di conseguire ancor più efficacemente gli obiettivi gestionali alla base del Consorzio stesso;

Visti gli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e lo Statuto Comunale e dato atto che il modello consortile di cui si verte non costituisce consorzio di funzioni ex art. 2, comma 186, lettera e) della L. 23.12.2009, n. 191;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta

PROPONE
al Consiglio Comunale

per le motivazioni tutte contenute in premessa che si intendono con il presente atto richiamate:

1. di confermare il modello di gestione del complesso immobiliare “Villa Serra” nella forma del Consorzio tra Comuni comproprietari, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
2. di approvare lo Statuto consortile, adeguato alle modifiche normative intervenute rispetto allo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 117/1997, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il testo della Convenzione tra i Comuni di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò, relativa al Consorzio sub 1., di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando al Sindaco (o suo delegato) la sottoscrizione della stessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

STATUTO DEL "CONSORZIO VILLA SERRA"**TITOLO I****Art. 1****Natura e costituzione**

1) I Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò, costituiscono il Consorzio "Villa Serra", avente personalità giuridica e proprio Statuto, approvato dai Comuni partecipanti allo stesso.

2) Il Consorzio è un Ente pubblico, forma associativa tra Comuni, costituita ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e della disciplina prevista dagli Statuti dei Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò, e ha per oggetto la gestione di servizio culturale, ricreativo e musicale, che verrà svolto a mezzo del complesso immobiliare denominato Villa Serra, sito in Comune di Sant'Olcese (Città metropolitana di Genova).

Il bene è composto dalla settecentesca Villa Pinelli, dal corpo Lungo secca, dal corpo ad "elle" al quale è addossata la torre neogotica, dal Cottage Tudor ottocentesco e dal parco storico all'inglese con annessi edifici da giardino.

Per le sue pregevoli caratteristiche artistiche-storiche-botaniche, il bene è globalmente tutelato ai sensi della vigente normativa in tema di beni culturali e paesaggio. Nell'ambito delle proprie finalità il Consorzio potrà:

-dare corso ad un centro culturale polivalente teso a destinazioni museali, congressuali e didattiche, comunque compatibili con il valore storico-artistico del parco e della villa;

-realizzare interventi diretti al restauro conservativo del bene architettonico secondo le modalità d'uso individuate dalla progettazione realizzata per conto del Consorzio Villa Serra, approvata dagli Organi Amministrativi competenti e dalla competente Sovrintendenza;

-realizzare interventi diretti al mantenimento corretto delle parti del parco storico già restaurate e attivare il restauro delle aree non ancora recuperate, secondo il piano di restauro già esistente, ivi compresi gli edifici da giardino.

Nell'ambito delle finalità del restauro e conservazione del complesso monumentale il Consorzio mirerà la sua attività a garantire al giardino il suo carattere di parco storico visitabile dal pubblico, conservarne le forme architettoniche-scenografiche e il patrimonio vegetazionale, attraverso una mirata attività di manutenzione.

3) Il Consorzio, nell'ambito delle finalità di cui sopra potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, enti Pubblici, soggetti privati e imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle attività, nonché compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria diretta al conseguimento dello scopo sociale e potrà partecipare in qualsiasi forma sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed aziende in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio, anche mediante utilizzo dei pertinenti fondi comunitari.

Art. 2**Sede del Consorzio**

1) La sede del Consorzio è stabilita nei locali della Villa di Via Carlo Levi 1, Sant'Olcese (GE).

2) La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio.

**Art. 3
Partecipazione**

- 1) Al Consorzio partecipano i Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò.
- 2) Le rispettive quote di compartecipazione sono così determinate:
 - Comune di Genova: 709 millesimi
 - Comune di Sant'Olcese: 186 millesimi
 - Comune di Serra Riccò: 105 millesimi

**TITOLO II
ORGANI CONSORTILI****Art. 4
Organi**

- 1) Gli organi del Consorzio sono:
 - l'Assemblea del Consorzio
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consorzio.

**CAPO I
L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO****Art. 5
Composizione dell'Assemblea del Consorzio**

- 1) L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò nella persona del Sindaco di ogni Comune o di un suo delegato.
- 2) Ciascun rappresentante ha responsabilità pari alla quota di partecipazione del Comune nel Consorzio, come stabilito dalla Convenzione e dall'art. 3 del presente Statuto.

**Art. 6
Presidente dell'Assemblea del Consorzio**

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Consorzio al proprio interno, convoca e presiede l'Assemblea stessa.

**Art. 7
Durata in carica**

- 1) I componenti dell'Assemblea del Consorzio durano in carica per un periodo di tempo pari a quello previsto per i componenti del Consiglio Comunale di riferimento.
- 2) Il mandato perdura fino alla nomina dei successori, che avverrà a seguito di rinnovazione del Consiglio Comunale di riferimento.

**Art. 8
Compiti dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea del Consorzio:

- a) approvare gli atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 30 del presente Statuto, entro le scadenze previste ex lege per gli analoghi atti comunali;
- b) approvare i regolamenti del Consorzio, ad eccezione di quelli in tema di personale e organizzazione;
- c) nominare il Revisore dei Conti e stabilirne il compenso;
- d) stabilire, ove compatibili con le risorse finanziarie consortili, eventuali indennità, gettoni e rimborso spese per l'espletamento delle funzioni di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- e) provvedere a tutti gli affari non espressamente demandati agli altri organi consortili.

**CAPO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Art. 9
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri eletti dall'Assemblea del Consorzio.

**Art. 10
Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dai membri del Consiglio stesso al proprio interno.
- 2) Al Presidente competono le funzioni precisate nel successivo articolo 14.

**Art. 11
Durata e cessazione della carica**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per lo stesso periodo stabilito per l'Assemblea del Consorzio ed i suoi componenti possono essere confermati.
- 2) La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalle normative vigenti in materia.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono nel caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dello stesso.
- 4) La decadenza è dichiarata dall'Assemblea del Consorzio.
- 5) Le dimissioni di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione hanno effetto immediato a prescindere da qualsiasi provvedimento di presa d'atto.
- 6) Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporteranno lo scioglimento dell'intero Consiglio.
- 7) I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea del Consorzio in caso di violazione di legge.

Art. 12
Surrogazione

- 1) L'assemblea del Consorzio provvede alla surrogazione dei membri del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica non appena siano verificate o siano dichiarate le vacanze.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Assemblea del Consorzio le vacanze entro dieci giorni da quando esse si siano verificate o sono venute a sua conoscenza.
- 3) I nuovi componenti rimangono in carica limitatamente al residuo tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione del Consorzio e pertanto dei compiti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, compreso il regolamento di organizzazione e la determinazione della pianta organica, nonché l'approvazione, su proposta del Segretario Consortile in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Ente.
- 2) I poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione sono tutti quelli che non sono espressamente riservati all'Assemblea del Consorzio e al Presidente.

Art. 14
Funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio.
- 2) Il Presidente:
 - a) nomina il Segretario del Consorzio, individuandolo tra i Segretari comunali e provinciali iscritti all'apposito Albo, ovvero tra i Vice Segretari degli Enti locali, che assume anche le funzioni di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'Ente;
 - b) provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - e) cura i rapporti con gli Enti convenzionati;
 - f) sovrintende all'attività del Consorzio, coordinandone lo svolgimento;
 - g) promuove conferenze, dibattiti e riunioni aventi lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gestione e sull'utilizzazione dell'immobile;
 - h) delega un Consigliere di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 15
Convocazioni

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche su richiesta di un componente del Consiglio stesso. In caso di inerzia del Presidente provvede l'Assemblea del Consorzio.
- 2) La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare agli interessati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 3) In caso d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con avviso recapitato anche tramite fax almeno 24 ore prima della riunione, con l'indicazione del motivo di urgenza.
- 4) La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma sugli argomenti all'ordine del giorno. Può deliberare su oggetti non inclusi nell'ordine del giorno quando siano presenti e consenzienti tutti i componenti.

Art. 16 **Sedute e votazioni**

- 1) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede del Consorzio, salvo diversa e motivata indicazione contenuta nella convocazione.
- 2) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza.
- 4) I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle sedute nelle quali si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea del Consorzio nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma o per altri motivi previsti dalla legge.

Art. 17 **Verbali**

- 1) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sono redatti dal Segretario.
- 2) I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 3) Il Segretario ne rilascia copia conforme con le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO III **PATRIMONI E BILANCI**

Art. 18 **Patrimonio**

- 1) E' dato in gestione al Consorzio il complesso immobiliare denominato Villa "Vincenzo e Margherita Serra" sito nel Comune di Sant'Olcese, località Manesseno – Comago, composto dalla settecentesca Villa Pinelli, dal corpo Lungo Secca, dal corpo a "elle" al quale è addossata

la torre neogotica, dal cottage Tudor ottocentesco e da un vasto parco storico all'inglese, di circa otto ettari, con annessi edifici da giardino, sottoposto a vincolo monumentale ai sensi di legge.

2) Il Consorzio non potrà alienare, in tutto o in parte, il complesso immobiliare di cui al precedente comma senza il preventivo assenso di tutti gli Enti proprietari, deliberato nelle forme di legge, dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 19

Documento Unico di programmazione

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera il Documento Unico di programmazione, che deve ispirarsi a criteri imprenditoriali e contenere le iniziative e le azioni che il Consorzio intende realizzare per conseguire gli obiettivi di massima.

Art. 20

Bilancio Pluriennale

1) Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in conformità al Documento Unico di programmazione, ed alle indicazioni di quest'ultimo. La durata del Bilancio pluriennale di previsione è pari a quella dei Comuni.

2) Il Bilancio pluriennale è articolato per singoli programmi e per progetti ed evidenzia gli investimenti previsti, i costi, i mezzi di finanziamento, i previsti benefici di ordine economico e gli eventuali costi sociali, nonché le relative modalità di finanziamento.

3) Il Bilancio pluriennale comprende la previsione articolata dei costi e dei ricavi di gestione.

4) Lo stesso è annualmente aggiornato in relazione al Documento Unico di programmazione, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione, ed è approvato contestualmente al bilancio preventivo annuale.

Art. 21

Bilancio di previsione finanziario annuale

1) L'esercizio coincide con l'anno solare.

2) Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale del Consorzio relativo all'esercizio successivo e provvede a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro la scadenza di legge.

3) Detto bilancio dovrà essere redatto in conformità alle Leggi statali e regionali.

4) Al predetto bilancio devono essere allegati:

a) i bilanci relativi alle singole sezioni;

b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio;

c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno precedente.

Art. 22

Conto Consuntivo

1) Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere presentato all'Assemblea del Consorzio il conto consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre dell'anno precedente.

2) Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità allo schema approvato con decreto del Ministero del tesoro e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

3) Il conto consuntivo deve fornire un quadro fedele della situazione economica e patrimoniale del Consorzio e rispettare le risultanze delle scritture contabili tenute dal Consorzio ivi comprese quelle eventuali società di partecipazione.

4) Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

5) Nella relazione illustrativa del conto consuntivo deve essere tra l'altro indicato:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;

6) Al conto consuntivo sono allegati:

- a) il prospetto dei flussi di cassa;
- b) lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
- c) il conto economico riclassificato, a forma scalare, per i risultati intermedi;
- d) il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi;
- e) le risultanze dell'esercizio per natura e per funzioni del Consorzio e delle eventuali società di partecipazione;
- f) l'attestazione dell'istituto di credito o cassiere del Consorzio sulla corrispondenza delle risultanze alla data 31 dicembre.

7) Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con una propria relazione di carattere politico-gestionale, entro cinque giorni successivi, al revisore dei Conti.

8) Nel caso di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare, nella stessa relazione, le cause che hanno determinato la perdita ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della stessa e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile. In mancanza dovranno essere adottati, di concerto tra i Comuni ed il Consorzio, provvedimenti idonei al riequilibrio economico e finanziario in concomitanza col bilancio preventivo dell'esercizio immediatamente successivo.

9) Il Revisore dei Conti deve presentare la propria relazione all'Assemblea del Consorzio entro il 31 maggio, unitamente al conto ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché alle risultanze della certificazione eventualmente disposta.

10) Unitamente al conto consuntivo il Consiglio di Amministrazione, sulla base anche degli indirizzi programmatori, deve proporre all'Assemblea del Consorzio la destinazione dell'eventuale utile. Il Consiglio di Amministrazione deve esplicitare le esigenze di carattere consortile che hanno motivato i criteri di riparto adottati in ordine alla proposta destinazione dell'utile medesimo.

Art. 23

Risultato di esercizio

- 1) L'utile di esercizio, accertato con l'approvazione del conto consuntivo, è destinato:
 - per il 10% alla costituzione del fondo di riserva;

- per il 90% a investimenti.

2) Il fondo di riserva è destinato a coprire eventuali perdite di gestione ed è alimentato dal 10% degli utili netti a raggiungere il 20% del patrimonio. Quando il fondo di riserva abbia raggiunto tale limite viene trasferito a Patrimonio per una quota pari ai $\frac{3}{4}$ del suo ammontare.

3) In caso di perdita di esercizio dovranno essere adottati, di concerto con i Comuni consorziati, provvedimenti idonei al riequilibrio economico e finanziario del Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 24

Scritture contabili

1) Costituiscono scritture contabili obbligatorie per il Consorzio:

- a) il libro giornale
- b) il libro inventario
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- d) il libro verbali del Revisore dei Conti

2) Le scritture devono consentire:

- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo la normativa vigente;
- b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei prospetti periodici;
- c) la determinazione e il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per servizio, nonché per centro di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo della gestione;
- d) la rilevazione del capitale e dei suoi incrementi;
- e) la rilevazione dei rapporti di dare e avere tra il Consorzio ed i Comuni consorziati;
- f) la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Art. 25

Contratti

1) Apposito regolamento consortile disciplina la conclusione dei contratti in conformità alle disposizioni di legge applicabili al Consorzio ed in relazione ai tipi di contratto, agli indirizzi generali ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

2) E' vietato il rinnovo tacito dei contratti di forniture di beni e servizi.

Art. 26

Il servizio di tesoreria

1) Il Servizio di Tesoreria è effettuato dall'istituto di credito affidatario del medesimo servizio presso il Comune di Genova, a mezzo di apposita Convenzione.

TITOLO IV **REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** **E CONTROLLO DELLA GESTIONE**

Art. 27**Il Revisore dei Conti**

- 1) Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea del Consorzio.
- 2) Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori Contabili;
- 3) Non possono essere eletti revisore e, se nominati, decadono dall'incarico i Consiglieri Comunali, i parenti e gli affini dei membri dell'Assemblea del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci limitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese che abbiano lo stesso oggetto del Consorzio o in industrie connesse all'oggetto medesimo o che hanno rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
- 4) Il Revisore dei Conti rimarrà in carica tre anni e comunque fino alla nomina del successore.
- 5) Il Revisore non è revocabile salvo per motivi di inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
- 6) L'Assemblea del Consorzio determina l'indennità dovuta al revisore dei Conti tenendo conto delle tariffe professionali vigenti e delle dimensioni del Consorzio.

Art. 28**Funzione del Revisore dei Conti**

- 1) Il Revisore dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria del Consorzio.
- 2) Il Revisore:
 - a) attesta, in sede di esame del rendiconto la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio;
 - b) riscontra, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile riferendo immediatamente al Consiglio qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione;
 - c) richiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;
 - d) procede, in qualsiasi momento, agli accertamenti di competenza e prende visione di tutti gli atti che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni;
 - e) esamina i progetti dei bilanci pluriennali ed annuali, esprimendo gli eventuali rilievi entro dieci giorni dal ricevimento della relativa documentazione;
 - f) redige la relazione accompagnatoria del conto consuntivo ed in essa esprime i rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, economicità della gestione;
 - g) esprime, se richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, pareri in ordine agli aspetti economico-finanziari degli atti di detti organi;
 - h) relaziona l'Assemblea del Consorzio in caso di omissioni e inadempienze degli Amministratori.
- 2) Il Revisore deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che hanno all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione degli atti fondamentali e quando sia invitato a partecipare per l'esame di determinati argomenti.
- 3) Il Revisore dei Conti deve redigere e tenere il libro dei verbali, nel quale vengono trascritti i verbali delle riunioni, sottoscritti dallo stesso, nonché i verbali conseguenti ad accertamenti sugli affari e sulle operazioni consortili.

Art. 29
Revoca del Revisore

- 1) Il Revisore è revocato dall'Assemblea del Consorzio per inadempienza agli obblighi previsti dalla legge o dal presente statuto.
- 2) Decade quando la sua assenza, se pur giustificata, si protragga per un intero esercizio.
- 3) L'Assemblea del Consorzio deve provvedere alla nomina del nuovo Revisore nella stessa seduta nella quale dichiara la decadenza o la revoca del Revisore.

TITOLO V
RAPPORTI DEL CONSORZIO CON L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E CON I COMUNI
CONSORZIATI

Art. 30
Approvazione e trasmissione degli atti fondamentali

- 1) Sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio i seguenti atti del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il piano programma e il bilancio pluriennale;
 - b) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
 - c) il conto consuntivo e la destinazione dell'utile;
 - d) i mutui non previsti dagli atti fondamentali;
 - e) i contratti pluriennali eccedenti la durata del bilancio pluriennale.

TITOLO VI
LIQUIDAZIONE – NORME TRANSITORIE FINALI

Art.31
Liquidazione

- 1) La liquidazione del Consorzio deve essere disposta nei casi previsti dalla convenzione e nel caso che l'Assemblea del Consorzio abbia preso dell'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella quale si dichiara lo stato di insolvenza del Consorzio che non consenta la prosecuzione dell'attività.
- 2) La liquidazione del Consorzio è regolata dalle norme vigenti in materia.

Art. 32
Norme di chiusura

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto compatibili, le disposizioni della normativa vigente in materia di Consorzi tra Comuni e di Enti Locali in generale.

Allegato B**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GENOVA, SANT'OLCESE E SERRA RICCO' PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO UN CONSORZIO, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "VILLA SERRA" SITUATO NEL COMUNE DI SANT'OLCESE****Tra**

Il Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi n. 9, CAP 16124, codice fiscale n. 00856930102, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Marco Bucci / Assessore delegato, Matteo Campora, autorizzato alla sottoscrizione in forza di deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Sant'Olcese, con sede in Sant'Olcese (GE), piazza Guglielmo Marconi n. 40, CAP, codice fiscale n. 00620570101, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Armando Sanna, autorizzato alla sottoscrizione in forza di deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Serra Riccò, con sede in Serra Riccò (GE), via A. Medicina n. 88, CAP, codice fiscale n. 00853850105, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Rosario Amico, autorizzato alla sottoscrizione in forza di deliberazione del Consiglio comunale n. del

premesse

- che i Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò sono comproprietari rispettivamente per 588 millesimi, 294 millesimi e 118 millesimi del complesso immobiliare "Villa Vincenzo e Margherita Serra", sito nel Comune di Sant'Olcese, in località Manesseno Comago, e composto da diverse costruzioni e da un vasto parco di circa otto ettari di superficie, gestito a far data dal 12.3.1998 attraverso un Consorzio, come da atto a rogito Vicesegretario Generale del Comune di Genova, Rep. N. 62209 del 12.3.1998;
- che i Comuni suddetti intendono proseguire nella gestione del complesso sopraccitato, già oggetto di convenzione di durata ventennale;

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò in ordine alla gestione ed alla valorizzazione, tramite la forma del Consorzio, di cui al sopra menzionato art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), del complesso immobiliare "Villa Vincenzo e Margherita Serra", sito nel Comune di Sant'Olcese ed in comproprietà degli stessi Comuni, secondo quanto specificato nello Statuto consortile.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data di stipulazione e può essere rinnovata, previa adozione di espresso provvedimento da parte dei tre Comuni interessati.

Lo scioglimento della convenzione può avvenire, sia per mutuo consenso di tutti i Comuni consorziati, sia per espressa richiesta di uno di essi; in tale ultima evenienza, a seguito di espressa richiesta di un Comune, lo stesso procederà alla cessione della relativa quota di proprietà agli altri Enti, che intendessero ricostituire il Consorzio.

Articolo 3 - Quote di compartecipazione al Consorzio

Le quote di compartecipazione al Consorzio, fissate sia in base alle quote di comproprietà sull'immobile, sia al numero di abitanti del Comune di Genova (Circoscrizioni di Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, oggi Municipio V Valpolcevera) e degli altri due Comuni sono confermate in base ai criteri e nelle percentuali condivise con tutti gli Enti interessati ed approvate con deliberazione del Consiglio comunale di Genova n. 102/1985:

Comune di Genova	millesimi 709
Comune di Sant'Olcese	millesimi 186
Comune di Serra Riccò	millesimi 105

Articolo 4 - Organi e sede del Consorzio

Gli organi consortili sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consorzio.

Il Segretario del Consorzio è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra i Segretari comunali dei Comuni consorziati.

Compiti e funzioni degli organi sono individuati nello Statuto consortile.

Articolo 5 - Direttore del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può nominare un Direttore, con provvedimento che ne indichi puntualmente gli ambiti di attività.

Articolo 6 - Oneri finanziari e rapporti tra Comuni e Consorzio

Tutti gli oneri finanziari e gli eventuali introiti sono suddivisi tra i tre Comuni nelle medesime proporzioni delle quote di compartecipazione al Consorzio, di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

L'utilizzo, da parte del Consorzio, di eventuali unità di personale dipendente dai Comuni consorziati è disposto, a mezzo di convenzione, che, sulla base delle previsioni normative e contrattuali, definisce il tempo di lavoro del personale in assegnazione al Consorzio e la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra Comune interessato e Consorzio. E' possibile dar corso a compensazione, anche parziale, tra oneri finanziari dovuti da un Comune nei confronti del Consorzio e rimborsi cui sia tenuto il Consorzio per l'utilizzo di personale di cui sopra.

I Comuni interessati si impegnano, compatibilmente con la propria dotazione organica di personale e la disponibilità di specifiche professionalità nel proprio organico, a fornire collaborazione ed assistenza al Consorzio in materia giuridico-amministrativa, con particolare riferimento agli ambiti della trasparenza, della prevenzione della corruzione, delle procedure ad evidenza pubblica e dei relativi atti e contratti pubblici.

I Comuni consorziati si impegnano altresì, per ragioni di economicità, a promuovere forme convenzionali, per favorire l'estensione al Consorzio delle funzioni svolte a livello comunale dai Revisori dei Conti e dall'Organismo indipendente di valutazione del personale. La convenzione definisce gli ambiti di attività e la ripartizione degli eventuali oneri finanziari tra Comune interessato e Consorzio. E' possibile dar corso a compensazione, anche parziale, tra oneri finanziari dovuti da un Comune nei confronti del Consorzio e rimborsi cui sia tenuto il Consorzio per le funzioni oggetto della convenzione.

Il Comune di Sant'Olcese, luogo di ubicazione del complesso immobiliare, collabora con il Consorzio per eventuali pratiche consortili soggette a nulla osta, autorizzazioni, concessioni comunali, negli ambiti di competenza.

Articolo 7 - Consultazioni tra i Comuni

Al fine di coordinare e promuovere l'azione sinergica degli Enti interessati potrà periodicamente svolgersi, presso l'ufficio del Segretario del Consorzio, una riunione dei Responsabili dei competenti Servizi dei tre Comuni.

Articolo 8 - Pubblicazioni degli atti del Consorzio e comunicazione tra Comuni e Consorzio

Gli atti di approvazione dei documenti previsionali e programmatici, nonché quelli in tema di Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di legge.

In caso di richiesta di chiarimenti od informazioni, da parte di una delle Amministrazioni comunali consorziate in ordine ad atti adottati dal Consorzio, il Presidente del Consorzio procede alla risposta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

A fronte di richiesta, il Presidente e, ove nominato, il Direttore del Consorzio, di cui all'art. 5 della presente Convenzione, partecipano alle sedute di Commissione e di Consiglio dei Comuni consorziati, aventi ad oggetto questioni inerenti il Consorzio stesso.

Articolo 9 - Sanzioni per inadempienze dei Comuni consorziati

Nel caso uno dei Comuni consorziati non versi al Consorzio le quote-spese di propria spettanza entro tre mesi dalla messa in mora da parte del Presidente del Consorzio, le quote stesse sono addebitate al Comune inadempiente sul bilancio consortile dello stesso anno, con gli interessi legali, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione consortile.

Articolo 10 - Norma di chiusura e rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, in ordine ai rapporti tra i Comuni componenti del Consorzio, si rinvia alle previsioni dello Statuto consortile ed alla normativa vigente in materia.

Genova,

Il Sindaco/Assessore delegato del Comune di Genova

Il Sindaco del Comune di Sant'Olcese

Il Sindaco del Comune di Serra Riccò



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
187 0 0 N. 2019-DL-512 DEL 19/11/2019 AD OGGETTO:
CONFERMA DEL MODELLO DI GESTIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE "VILLA SERRA"
APPROVAZIONE DELLO STATUTO CONSORTILE E DELLA
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GENOVA, SANT'OLCESE E
SERRA RICCO' .**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

19/11/2019

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Simona Lottici)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 187 0 0	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-512 DEL 19/11/2019	

OGGETTO: CONFERMA DEL MODELLO DI GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "VILLA SERRA" APPROVAZIONE DELLO STATUTO CONSORTILE E DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GENOVA, SANT'OLCESE E SERRA RICCO'.
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2019	€ 200.000,00	6847		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 19/11/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Lottici



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
187 0 0 N. 2019-DL-512 DEL 19/11/2019 AD OGGETTO:
CONFERMA DEL MODELLO DI GESTIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE "VILLA SERRA"
APPROVAZIONE DELLO STATUTO CONSORTILE E DELLA
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GENOVA, SANT'OLCESE E
SERRA RICCO' .**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Parere favorevole, eccezion fatta per il mancato inserimento delle poste negli esercizi successivi al 2019, a meno che la prima frase dell'art.6 della convenzione non venga integrata con la dicitura: "nei limiti delle disponibilità di bilancio"
--

21/11/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
187 0 0 N. 2019-DL-512 DEL 19/11/2019 AD OGGETTO:
CONFERMA DEL MODELLO DI GESTIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE "VILLA SERRA"
APPROVAZIONE DELLO STATUTO CONSORTILE E DELLA
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GENOVA, SANT'OLCESE E
SERRA RICCO' .**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non è possibile attestare la copertura finanziaria se non limitatamente all'anno 2019.

21/11/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]